

## VERSAMENTO IVA E RITENUTE ALLA FONTE – SOSPENSIONE DEI TERMINI

Il decreto “ristori bis” prevede che:

- per i soggetti che esercitano le **attività economiche sospese**, ai sensi dell'art. 1 DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**,
- per i soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e zone rosse)**,
- per i soggetti che operano nei **settori economici** individuati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator** e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**,

**sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020** riguardanti i:

a) versamenti relativi alle **ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati** (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) versamenti relativi all'**Iva** (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020).

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16.03.2021** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.03.2021.